



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana"**

**L'ASSESSORE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il successivo D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.P.Reg. 7 agosto 2013, n. 237, concernente "Rimodulazione assetto organizzativo di natura endoprocedimentale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana";
- VISTO l'art. 6, comma 2-bis della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
- VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i., recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i., recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., recante, tra l'altro, norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia;
- CONSIDERATO che al Parco Archeologico di Naxos si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
- VISTO il D.A. n. 6640 del 13.07.2007, con il quale è stato istituito, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il Parco archeologico di Naxos, nonché attribuito allo stesso, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della medesima legge regionale, autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- RILEVATO che ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il

funzionamento del Parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore, deve essere reso dal Comitato tecnico-scientifico del Parco – quale Organo previsto ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) della medesima legge regionale – nominato dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per la durata di tre anni;

VISTO il D.A. n. 119 del 23 gennaio 2014, di nomina del Comitato tecnico-scientifico del Parco archeologico di Naxos i cui componenti esperti, designati dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana e dai sindaci interessati, sono il Prof. Daniele Malfitana, l'Avv. Anna Abramo e l'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico-Scientifico del Parco Archeologico di Naxos risulta scaduto;

VISTO il D.A. n. 10/GAB del 12 luglio 2017, con il quale l'Avv. Nunziello Anastasi è stato nominato Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco Archeologico di Naxos fino alla ricostituzione dell'Organo ordinario;

CONSIDERATO che l'Avv. Nunziello Anastasi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco Archeologico di Naxos, giusta nota trasmessa tramite pec ed acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto n. 3606 del 13 ottobre 2017;

CONSIDERATO altresì, che con D.A. n. 21/GAB del 16 ottobre 2017 si è proceduto ad annullare in autotutela il D.A. n. 10/GAB del 12 luglio 2017;

VISTO l'art. 3 bis, comma 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 recante “Norme in materia di nomine, designazioni ed incarichi del Governo della Regione”;

RITENUTO che appare necessario procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente Parco Archeologico di Naxos, nelle more della ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico;

VISTA la nota, prot. n. 3624 del 16 ottobre 2017 con la quale l'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana ha manifestato l'intendimento di nominare quale Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco Archeologico di Naxos, il Prof. Daniele Malfitana, esperto individuato tra i soggetti già nominati giusto D.A. 119 del 23 gennaio 2014;

CONSIDERATO che il prof. Daniele Malfitana ha comunicato di non poter accettare l'incarico, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto n. 3633 del 17 ottobre 2017;

VISTA la successiva nota prot. n. 3650 del 18 ottobre 2017 con la quale l'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana ha manifestato l'intendimento di nominare quale Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco Archeologico di Naxos, l'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino, esperto individuato tra i soggetti già nominati giusto D.A. 119 del 23 gennaio 2014;

VISTI la nota dell'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino di accettazione dell'incarico, corredata dalla documentazione richiesta acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto n. 3722 del 23 ottobre 2017, verificata dalla Segreteria Tecnica in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

CONSIDERATO che l'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino, risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, per le nomine di competenza regionale, nonché di quelli previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in ordine alla insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità;

per quanto in premessa specificato,

## DECRETA

- Art. 1 -** L'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino è nominato ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i. Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco Archeologico di Naxos fino alla ricostituzione del Comitato stesso.
- Art. 2 -** Nello svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario, l'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino assolve ai compiti attribuiti al Comitato tecnico-scientifico del Parco Archeologico di Naxos, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 5 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.
- Art. 3 -** Per l'espletamento dell'incarico conferito all'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino sono corrisposti i rimborsi spese e, ove dovuto ogni quant'altro previsto ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.
- Art. 4 -** In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito internet dell'Amministrazione regionale, pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana.
- Art. 5 -** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, li 23 ottobre 2017

Firmato  
L'Assessore  
Avv. Aurora Francesca Notarianni